



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

**Ripartizione Amministrativa**

## DETERMINAZIONE N° 379 DEL 05/04/2018

( *Settoriale n° 70/ Rip. I* )

Responsabile Procedimento Dott. Mauro GRASSANO  
Dirigente MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT SPA  
Resp. Amministrazione Trasparente Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

### IL DIRIGENTE della RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

#### PREMESSO che:

- il Comune di Ventimiglia è proprietario di un edificio di mq. 25 circa, oltre mq. 30 circa di area esterna pertinenziale e mq. 30 circa di deposito in piano interrato, oltre ai servizi igienici;
- l'Amministrazione Comunale, anche al fine di promuovere un'azione di sviluppo delle risorse economiche e turistiche della città, migliorare la pulizia, il decoro e l'immagine complessiva dei Giardini Pubblici "**MONSIGNOR TOMMASO REGGIO**", intende adibire detto edificio a "chiosco bar", a servizio prevalente dei giardini pubblici comunali, i quali rappresentano anche un fondamentale punto di aggregazione sociale, trattandosi dell'area del centro cittadino maggiormente frequentata da bambini ed anziani;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 4/4/2018 avente ad oggetto: "CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR". APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.";

**VISTO** lo schema di convenzione e relativi allegati ed in particolare:

- la planimetria catastale della struttura (allegato A);
- le tavole 01 e 02;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare:

l'articolo 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita: "1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice**, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.";

l'articolo 164 (Oggetto e ambito di applicazione) che recita: "1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici,

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte.”;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 che recita: “I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”;

**VISTO** l'articolo 37, comma 1, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che recita: “Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.”;

**ATTESO** che, con decreto n.10 del 23.02.2018, il Sindaco ha affidato al dott. Massimo Mangiarotti, le funzioni di direzione, gestione e responsabilità degli uffici della Ripartizione Amministrativa di cui alla vigente macrostruttura;

**PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale n. 235 del 28/2/2018 con cui è stata conferita la posizione organizzativa dell'Ufficio Affari generali al dott. Mauro Grassano;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2018/2020;

**VISTA** la Legge regionale 2/1/2007, n. 1;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

1. di attuare la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 4/4/2018 avente ad oggetto: "CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR". APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.", attraverso la concessione modale della struttura denominata "Chiosco Bar" di proprietà del Comune di Ventimiglia e i relativi impianti, arredi, attrezzature e ogni altro bene mobile, nonché l'area di pertinenza esterna limitrofa e circostante all'edificio non superiore a 80 mq, identificato nella planimetria catastale e nelle tavole 01 e 02, nonché al Catasto Fabbricati del Comune di Ventimiglia al Foglio 65 – Particella 795 subalterno 1, 2 e 3, ubicato all'interno dei Giardini Pubblici "MONSIGNOR TOMMASO REGGIO", ascritto nell'inventario dei beni immobili categoria patrimonio indisponibile del Comune di Ventimiglia ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 267/2000;
2. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", l'**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR" e relativi allegati al medesimo:**  
  
Allegato 1 "Istanza di partecipazione e dichiarazione unica";  
Allegato 2 "Offerta tecnica";  
Allegato 3 "Offerta economica";
3. di disporre che, a seguito del presente atto, il responsabile del procedimento, individuato nel Dott. Mauro Grassano, Funzionario Responsabile, porrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, con pubblicazione in apposito link "Amministrazione trasparente", ben visibile nella sezione "bandi di gara e contratti";
4. di dare atto che oltre all'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR" e relativi allegati al medesimo saranno pubblicati anche lo schema di convenzione e relativi allegati;
5. di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione del medesimo;
6. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
7. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificerebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i termini di legge;
9. di inviare copia del presente atto all'Albo Pretorio on line per la sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al dirigente ad interim della Ripartizione Finanziaria per il visto di regolarità contabile e al Segretario Generale.

Ventimiglia, 05/04/2018

**Il Dirigente della Ripartizione**  
*MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT*

*SPA*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**